

VERIFICHE PREVISTE DALL'ART.5 DEL D.L. N.47/2014, RELATIVAMENTE ALLA TITOLARITÀ DI OCCUPAZIONE DELL'ABITAZIONE

Il procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dalla "Dichiarazione di residenza" resa o inviata dal cittadino.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe, entro i 45 giorni, deve provvedere alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti.

L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. **La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.**

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni da parte del cittadino, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

Decorsi i 45 giorni, qualora il cittadino non riceva alcuna comunicazione da parte dell'ufficio Anagrafe, l'iscrizione del cambio di residenza o la registrazione del cambio di via si intendono confermate in virtù dell'istituto del silenzio-assenso.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.